

XXXV.

TORNATA DEL 5 LUGLIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Messaggio del presidente del Consiglio (pag. 1153) — Presentazione di relazioni (pag. 1154) — votazione a scrutinio segreto (pag. 1154) — Dichiarazione di voto del senatore Pierantoni (pag. 1154) — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità pubblica in vigore in Eritrea » (N. 101) (pag. 1155); « Provista di fondi occorrenti per la costruzione di un fabbricato ad uso di caserma delle guardie di città in Cuneo » (N. 94) (pag. 1155) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Per i maestri in soprannumero » (N. 62) (pag. 1155) — Senza osservazioni si approvano i primi 5 articoli — L'articolo 6 è approvato dopo una osservazione del senatore Torlonia (pag. 1156) al quale risponde il relatore, senatore Tamassia (pag. 1156); il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Il ministro del tesoro presenta una relazione (pag. 1157) — Avvertenza del Presidente (pag. 1157) — Chiusura di votazione (pag. 1157) — Presentazione di disegni di legge (pag. 1157) — Risultato di votazione (pag. 1157).*

La seduta è aperta alle ore 15:20.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, ed il sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggi del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Comunico al Senato i seguenti messaggi pervenuti alla Presidenza:

« Mi onoro informare l'E. V. che Sua Maestà il Re con decreto in data 1° luglio, ha accettato le dimissioni dalla carica di sotto-segre-

tario di Stato per le poste e i telegrafi rassegnate dall'onor. avv. Teofilo Rossi, deputato al Parlamento.

« Con perfetta osservanza.

« Il presidente del Consiglio
« GIOLITTI ».

« Roma, 3 luglio 1909.

« Ho l'onore di partecipare alla E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data odierna, si è compiaciuto nominare senatore del Regno il signor avv. Teofilo Rossi ex-deputato al Parlamento.

« Mi prego unire copia conforme del decreto stesso e la prego di volerne disporre la consegna all'interessato.

« Accolga, Eccellenza, gli atti del mio maggiore ossequio.

« Il ministro
« GIOLITTI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno di queste comunicazioni.

Presentazione di relazioni.

TAVERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Taverna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Melodia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Assegnazione straordinaria di lire 3,000,000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1908-1909, per la sistemazione finanziaria della Somalia italiana a tutto giugno 1909.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Giacchè vedo presente l'onorevole Pierantoni, il quale aveva domandato la parola per una dichiarazione di voto, gli do facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ringrazio l'onorevole Presidente che ha ricordato la mia iscrizione per fare una dichiarazione di voto.

Mi astengo dal votare il disegno di legge per numerose ragioni, delle quali dirò alcune.

Non discuto la questione costituzionale e cioè che la somma che si doveva spendere in due anni si è spesa in due mesi.

Prima del discorso dell'onorevole Franchetti, le opere del Massaja, del Cecchi, i viaggi del Bottego e di altri illustri esploratori, mi convinsero dell'impossibilità di una colonia agricola nel Benadir, lungamente da me sostenuta.

La dimostrazione di una tale impossibilità è apparsa anche dal discorso del collega Franchetti, il quale vorrebbe colonizzare quel paese con la tratta degli Indiani o degli Arabi, affermando che nelle regioni che non sono conosciute non ci possono vivere coloni italiani. Egli sostenne non esser possibile portare colà l'ordine, senza prima persuadere i preti musulmani a diventare agenti di pubblica sicurezza. Ma tutti debbono sapere che nel Corano è scritto che colui che ammazza un infedele va in paradiso. Io sono lieto che il nostro collega Franchetti non abbia corso il pericolo, e gli consiglio di non tornare al Benadir.

Questa è un'ora dolorosa per la nostra vita politica. Proroghe di leggi, tombole, divisioni di comuni e piccole altre cose. Si votarono milioni che furono assegnati alla vita e alla sicurezza della patria. Come non si desiste dalle somme inutili al paese, dal commettere stragi di popoli remoti da noi, e si giunge perfino a proporre la tratta degli Indiani e degli Arabi? A me sembra che questi sono denari maledetti.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pierantoni della fatta dichiarazione.

Presentazione di relazioni.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Proroga della durata delle Società cooperative ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Manassei della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea, per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità pubblica in vigore in Eritrea » (N. 101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del seguente disegno di legge: « Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea, per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità pubblica in vigore in Eritrea ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, per quanto riguarda la promulgazione nella colonia Eritrea del Codice per la marina mercantile ed il relativo regolamento è prorogato al 1° gennaio 1911.

I termini stabiliti negli articoli 13 e 14 della legge citata, per quanto riguarda la pubblicazione degli atti dell'autorità pubblica in vigore nella colonia Eritrea, sono prorogati al 1° gennaio 1910.

Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvista di fondi occorrenti alla costruzione di un fabbricato ad uso di caserma delle guardie di città in Cuneo » (N. 94).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge:

Provvista di fondi occorrenti alla costruzione di un fabbricato ad uso di caserma delle guardie di città in Cuneo.

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 94).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1908-909, sarà iscritta la somma di lire 70,000 per la costruzione di un nuovo fabbricato, ad uso di caserma delle guardie di città, in Cuneo.

(Approvato).

Art. 2.

Per provvedere alla spesa di cui al precedente articolo, sarà diminuito di uguale somma il fondo del capitolo 95 del bilancio del Ministero stesso, per l'esercizio 1908-909.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Per i maestri in soprannumero » (N. 62).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Per i maestri in soprannumero ».

Avverto il Senato che il ministro della pubblica istruzione essendo impedito d'intervenire in Senato, perchè impegnato nell'altro ramo del Parlamento, ha delegato a sostenere la discussione di questo disegno di legge il sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, l'onor. Ciuffelli.

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 62).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È data facoltà ai comuni di assumere in servizio dei maestri in soprannumero per sopperire alle eventuali supplenze dei maestri titolari e per gli altri servizi scolastici in genere.

I comuni che hanno un proprio regolamento per le scuole determineranno i compiti speciali dei maestri in soprannumero.

(Approvato).

Art. 2.

La nomina, la conferma, il licenziamento di detti maestri saranno regolati dalle stesse norme attualmente in vigore per i titolari, salvo il caso di soppressione o riduzione di posti.

In caso di riduzione dei posti saranno licenziati i meno anziani.

I comuni nell'assumere maestri in soprannumero devono osservare le garanzie stabilite nella presente legge meno che nei casi di supplenze eventuali o temporanee in corso d'anno alle quali non sia possibile provvedere con regolare assunzione di personale.

(Approvato).

Art. 3.

Gli stipendi minimi da assegnarsi a totale carico dei comuni ai maestri in soprannumero sono quelli determinati dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407.

Il diritto all'aumento sessennale del decimo dello stipendio decorre soltanto dal giorno della nomina a titolari.

(Approvato).

Art. 4.

I maestri in soprannumero di mano in mano che si renderanno vacanti i posti di titolari acquisteranno la titolarità per anzianità senza demeriti, rimanendo in ogni caso assegnati alla categoria dei titolari di prima nomina secondo gli organici comunali.

Nei comuni non aventi un organico ed un regolamento propri i maestri in soprannumero acquistando la titolarità verranno assegnati ai posti del corso inferiore e delle scuole rurali, anche se le vacanze si verificano nel corso superiore e nelle scuole urbane.

Ai maestri in soprannumero che acquistano

la titolarità in corso del triennio di esperimento sarà computato agli effetti della conferma il servizio precedentemente prestato in tale qualità.

(Approvato).

Art. 5.

I maestri in soprannumero attualmente in servizio, qualunque sia la loro denominazione (supplenti, assistenti, provvisori, sottomaestri e simili) verranno nominati senza bisogno di ulteriore concorso e secondo le norme dell'articolo precedente ai posti di titolari di mano in mano che si renderanno vacanti, purchè la loro nomina a maestri in soprannumero sia stata fatta in seguito a regolare concorso per titoli o per titoli ed esami, ovvero scegliendoli nella graduatoria dei concorrenti ai posti di titolari.

Avranno lo stesso diritto quegli insegnanti che hanno acquistata la stabilità nell'ufficio a norma della legge 14 luglio 1907.

(Approvato).

Art. 6.

I comuni che hanno maestri in soprannumero, muniti di legale abilitazione, assunti entro il 31 maggio 1909 senza le forme di che all'articolo precedente, hanno facoltà di provvedere per un triennio a coprire i posti di titolari, che restassero vacanti dopo l'applicazione di detto articolo, mediante un concorso interno secondo le norme di legge.

TORLONIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORLONIA. Io mi permetto di domandare se le disposizioni di questo disegno di legge valgano anche per le maestre, poichè in esso si parla sempre di maestri.

TAMASSIA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA, *relatore*. Nella relazione questo dubbio è già chiarito, si è già evitato questo errore parlando di insegnanti.

TORLONIA. Siccome nel testo non si parla che di maestri, desideravo uno schiarimento. Dato lo schiarimento, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo esaurito l'ordine del giorno, domani non vi sarà seduta pubblica, ma riunione degli Uffici.

La seduta pubblica avrà luogo mercoledì alle ore 15.

Presentazione di relazione.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione del Banco di Napoli sul servizio delle rimesse degli emigranti italiani per gli anni 1907-908.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questa relazione, che sarà posta a disposizione dei signori senatori.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Presentazione di disegni di legge.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. A nome del ministro di agricoltura, industria e commercio, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, testè approvato dalla Camera dei deputati, per « Modificazioni alla legge 14 luglio 1906 per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna ».

A nome del ministro dell'istruzione pubblica, ho pure l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, che riguarda le « Spese occorrenti alla sistemazione del fabbricato dell'Istituto di belle arti in Lucca ».

Di quest'ultimo disegno di legge, che tratta di una questione di bilancio, prego il Senato di affidarne l'esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi due disegni di legge.

Il secondo di essi, presentato a nome del ministro della pubblica istruzione, egli ha chiesto che sia trasmesso alla Commissione di finanze.

Se nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Assegnazione straordinaria di lire 3,000,000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1908-909, per la sistemazione finanziaria della Somalia Italiana a tutto giugno 1909.

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di mercoledì, alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea, per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità pubblica in vigore in Eritrea (N. 101);

Provvista di fondi occorrenti alla costruzione di un fabbricato ad uso di caserma delle guardie di città in Cuneo (N. 94);

Per i maestri in soprannumero (N. 62).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per la leva sui nati nel 1889 (N. 105);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 106);

Convenzione con la Società italiana delle ferrovie meridionali per la liquidazione di crediti dello Stato dipendenti dalla cessazione del contratto di esercizio della Rete Adriatica (N. 113);

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti (N. 111);

Proroga della durata delle Società cooperative (N. 102).

Domani, alle ore 10.30, riunione degli Uffici.

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 9 luglio 1909 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

